

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Denuncia, entro il 29 aprile 2007, degli impianti in esercizio

Sono parimenti esonerati i generatori ad aria calda, i tubi radianti, i moduli radianti e, più in generale, tutti quegli impianti termici non costituiti da uno o più generatori di calore che producono acqua calda o vapore e che, pertanto, non rientrano nelle definizioni di "generatore di calore", come riportato nell'art 283 del Decreto 152/06.

Il codice Ambientale, di cui al D. Legsl.vo 3 aprile 2006, n° 152, entrato in vigore il 29 aprile 2006, prevede all'articolo 284, comma 2, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kw), in esercizio alla stessa data, la trasmissione all'autorità competente di apposita **denuncia dell'impianto entro il 29 aprile 2007**.

La denuncia deve essere redatta e trasmessa all'autorità competente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, mediante il modulo unito alla presente, accompagnato dai documenti allegati al libretto di Centrale.

In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, in tal caso la denuncia viene messa a disposizione del proprietario o, ove diverso, del possessore, il quale provvede alla trasmissione.

Sono esonerati dalla denuncia "gli impianti termici civili per i quali è stata espletata la procedura prevista dagli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966. n. 615": sono gli impianti, alimentati a combustibili solidi o liquidi, per i quali è stata effettuata una pratica per il rilascio -presso il Comando dei Vigili del Fuoco- del Certificato di Prevenzione Incendi o per la sola denuncia nel caso di potenzialità dell'impianto inferiore ai 116 KW.

Per la mancata od incompleta redazione della denuncia è prevista, a carico del responsabile dell'esercizio e manutenzione e del soggetto tenuto alla trasmissione della denuncia, una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00a 2.582.00 Euro.

Precisazioni:

- la denuncia deve essere inoltrata ai comuni aventi una popolazione superiore ai 40.000 abitanti e, nella parte restante del territorio, alle province.

Nella Regione Piemonte, stante le competenze dettate dalla L.R. 44100, per quanto riguarda gli edifici di civile abitazione (condomini. ville, ecc) la denuncia deve essere inoltrata comunque ai comuni.

Si consiglia di inviare la denuncia tramite **Raccomandata con Ricevuta di Ritorno** onde poter comprovare l'assolvimento dell'obbligo.

- l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati (DPR 412/91) al proprietario o, per esso, a un terzo che ne assume la responsabilità (terzo responsabile).

L'obbligo di presentazione ricade sul responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico civile, che può essere il proprietario o l'amministratore oppure l'impresa che è stata nominata "terzo Responsabile" dell'impianto;

- gli impianti soggetti alla denuncia sono quelli civili di potenza termica nominale superiore ai 35 KW ed inferiore alle soglie stabilite dall'art 269. comma 14 del Testo Unico, tra gli altri citiamo:

gli impianti alimentati a metano o GPL di potenza termica nominale inferiore a 3 MW,

gli impianti ad olio combustibile di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW,

i gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o GPL, di potenza inferiore a 3 MW; ecc.

- Per la potenza termica nominale occorre far riferimento alla somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;

- nella compilazione del modulo di denuncia il responsabile dell'esercizio deve barrare il quarto quadratino ove si dichiara di "essere responsabile dell'eserciziopresso....." riportando l' indirizzo.

- Il **Terzo Responsabile**, oltre che il quarto quadratino, deve barrare anche il quadratino riferito all'art. 109 del DPR 380/2001 (dichiarazione di possedere i requisiti tecnico-professionali di abilitazione per la Legge 46/90) e quello riferito all'art. 11 del DPR 412/93 (dichiarazione di abilitazione secondo la Legge 46/90 e, nel caso di impianti di potenzialità superiore a 350KW, di possesso di certificazione di qualità);

- i dati tecnici da riportare sono quelli dell'impianto, deducibili dal libretto di centrale.

- ricordiamo che le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti ed a qualunque ostacolo distante meno di 10 m;

- le bocche distanti tra 10 e 50 m da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quello del filo superiore dell'apertura più alta (come da allegato IX, parte II, punto 2).

- Quando non indicato diversamente la durata del ciclo di vita di un impianto termico civile (che comprende il sistema di produzione e quello di distribuzione utilizzazione del calore) è complessivamente di 20-25 anni, dalla data di prima realizzazione.

- Per quanto riguarda le voci "**manutenzioni**", i riferimenti da indicare nel modulo di denuncia sono le norme di più comune applicazione:

UNI 8364 (Impianti di riscaldamento. Controllo e Manutenzione)

UNI 10435 (Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 KW. Controllo e Manutenzione)

UNI 9317 (Impianti di riscaldamento. Conduzione e controllo)

- il modulo di denuncia deve avere allegate le copie del rapporto di controllo riportante le manutenzioni effettuate nonché il rapporto di controllo contenente i valori di emissione verificati in occasione dell'analisi annuale: quest'ultimo rapporto, allegato al libretto di centrale, deve contenere i valori misurati al camino, i metodi di misura, il soggetto esecutore e la data di effettuazione analisi.

- Le misurazioni annuali non sono richieste e quindi non vanno allegate quando:

l'impianto utilizzi gas naturale, gas di città, gas di petrolio liquefatto, gasolio, kerosene, altri distillati leggeri o medi di petrolio, emulsioni acqua/gasolio, acqua/kerosene, acqua/altri distillati leggeri o medi di petrolio, biodisel.

Si allega copia del modulo di denuncia riportato nell'Allegato IX del Decreto legislativo 152/06

NOTA BENE: la denuncia deve anche essere sempre effettuata in caso di installazione di nuovi impianti o di modifiche di impianti già esistenti entro i 90 giorni successivi all'intervento.

Per maggiori informazioni:

Ufficio categorie - Settore impianti

Dr. Carlo Fontana

Tel. 011 5062100